

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25.06.2010 N. 743

Elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive del tipo case per ferie di cui all'articolo 53 della l.r. 8 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari" e all'articolo 31 del regolamento regionale N. 3 del 23 febbraio 2010 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari" e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 53 che prevede che la Giunta regionale, anche avvalendosi dei Comitati tecnici di cui al seguente articolo 54, approvi l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive e balneari;

VISTO l'articolo 26, comma 2 del regolamento regionale n. 3 del 23 febbraio 2010 "Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui al Titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) che prevede che l'attribuzione della classificazione delle strutture ricettive ed in particolare delle strutture di tipo case per ferie sia attribuita in base al possesso:

- dei requisiti minimi di classificazione così come definiti nella tabella "CF" allegata al regolamento stesso;
- delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco contemplato dall'articolo 53 della l.r. 2/2008 e dall'articolo 31 del r.r. 3/2010.

TENUTO CONTO che i Comitati tecnici allo stato attuale non sono ancora stati costituiti e che è inderogabile procedere all'approvazione del citato elenco al fine di potere avviare le procedure di classificazione delle case per ferie esistenti nonché di quelle nuove da effettuare anche sulla base del possesso delle caratteristiche definite dall'elenco di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di individuare i seguenti elementi al fine di valutare la qualità delle strutture ricettive del tipo case per ferie:

- i prospetti della struttura;
- le tinteggiature e i rivestimenti dei locali;
- i pavimenti dei locali e i rivestimenti dei bagni;
- i serramenti interni;
- i servizi igienici;
- gli arredi;
- la biancheria da letto, da bagno e da tavola;
- i giardini o le altre aree esterne ad uso degli ospiti;
- le piscine e gli impianti sportivi.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 48, comma 4), della l.r. 2/2008, le strutture ricettive di tipo case per ferie sono classificate in un'unica categoria e ritenuto di valutare per ciascuno dei succitati elementi le caratteristiche di qualità individuando il livello decoroso

dello stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle dotazioni delle strutture ricettive;

RITENUTO di approvare l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive di tipo case per ferie, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli elementi sopraccitati e con riferimento al citato livello dello stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle dotazioni;

DATO ATTO che l'elenco delle caratteristiche contiene:

- gli obblighi temporali per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti alla data di approvazione del presente atto;
- le modalità operative per l'applicazione dello stesso nonché la relativa modulistica;

RITENUTO di demandare al Dirigente del Settore Politiche Turistiche l'approvazione di modifiche grafiche alla modulistica dell'elenco delle caratteristiche di qualità, qualora si rendessero necessarie all'atto dell'inserimento della stessa nel sistema informatico regionale di cui all'articolo 41 della l.r. 2/2008;

CONSIDERATO che il r.r. 3/2010 è entrato in vigore il 1° aprile 2010 ed è pertanto necessario procedere all'approvazione dell'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive di cui trattasi al fine di consentire alle Province di procedere alla classificazione delle strutture ricettive esistenti nonché di quelle nuove;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

- di approvare l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive di tipo case per ferie, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base degli elementi sopraccitati e con riferimento al livello dello stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle dotazioni contenente altresì:
 - gli obblighi temporali per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti alla data di approvazione del presente atto;
 - le modalità operative per l'applicazione dello stesso nonché la relativa modulistica.
- di demandare al Dirigente del Settore Politiche Turistiche l'approvazione di modifiche grafiche alla modulistica dell'elenco delle caratteristiche di qualità, qualora si rendessero necessarie all'atto dell'inserimento della stessa nel sistema informatico regionale di cui all'articolo 41 della l.r. 2/2008;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione e l'allegato documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

REGIONE LIGURIA	Dichiarazione delle caratteristiche di qualità
PROVINCIA DI: _____	di cui alla d.G.r. n. del 2010
COMUNE DI: _____	STRUTTURE RICETTIVE DI TIPO CASE PER FERIE

Io sottoscritto _____

Titolare della struttura ricettiva denominata _____

Nato a

_____ il _____

Residente a _____ Prov. _____ Cap. _____

In Via/Piazza _____ n. _____

In qualità di • titolare di ditta individuale _____

• legale rappresentante della Società _____

consapevole delle sanzioni previste all'art. 62 della l.r. 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture ricettive turistico-ricettive e balneari) per dichiarazioni non veritiere

dichiaro

che la struttura ai sensi dell'art. 52 della l.r. 2/2008 possiede le seguenti caratteristiche di qualità definite nell'elenco delle caratteristiche qualitative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del 2010, ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 2/2008 ovvero che sono a conoscenza che dovrò adeguare, nei tempi e con le modalità previste dall'elenco delle caratteristiche qualitative (vedi allegato "Modalità applicative"), le caratteristiche della struttura ricettiva del tipo case per ferie che indico nell'apposita colonna "Da adeguare".

QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE			
1 - Lo stato dei prospetti della struttura, ivi compresi infissi, serramenti e ringhiere, è considerato:		GIA' POSSEDI UTI	DA ADEGUARE
<p>a) DECOROSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando l'aspetto dei prospetti, dell'intonaco, del rivestimento e delle relative coloriture presentano imperfezioni localizzate in zone non eccessivamente ampie. - Gli infissi, i serramenti, le ringhiere e le insegne si presentano in stato decoroso cioè: <ul style="list-style-type: none"> — i serramenti esterni presentano alcune imperfezioni, di dimensioni limitate, nella verniciatura; — le ringhiere e la ferramenta presentano limitate zone di ossidatura; — la chiusura delle finestre deve garantire l'assenza di infiltrazioni di acqua; — le manovre di chiusura e apertura dei serramenti, ed in particolare delle persiane, si effettuano senza sforzi significativi. 		.	.
2 - Lo stato delle tinteggiature e dei rivestimenti dei locali è considerato:			
<p>b) DECOROSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui la tinteggiatura e i rivestimenti delle pareti, dei soffitti e dei controsoffitti, rivelano un sufficiente livello di manutenzione, senza macchie evidenti, senza parti scrostate se non limitate ed in ogni caso senza muffe. - La tinteggiatura, in corrispondenza dei serramenti, degli zoccoli battiscopa e dei soffitti, dei punti luce, presenta sbavature limitate. 		.	.
3 - Lo stato dei pavimenti dei locali e dei rivestimenti dei bagni è considerato:			
<p>c) DECOROSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando l'aspetto rivela un sufficiente livello di manutenzione. - In caso di piastrellatura non devono esserci mattonelle mancanti o rotte, se non con crepe minime e in ogni caso su un numero minimo di piastrelle. - In caso di moquette, tappeti e passiere, non possono risultare macchiate, se non in modo non evidente, non devono presentare scollature se non limitatissime e comunque non nelle zone di transito, inoltre devono risultare pulite. - In caso di parquet non devono mancare listelli e non devono essere presenti fessure e sollevamenti evidenti. Non devono essere presenti rigature, scalfitture e zone opache, ammesse solo se non evidenti e in zone limitate. - In caso di pavimenti e rivestimenti marmorei non devono essere presenti macchie, scalfitture, rigature e zone opache, ammesse solo se non evidenti e in zone limitate. - Gli zoccoli battiscopa devono essere in stato decoroso tinteggiati in modo omogeneo e risultare, salvo limitate zone, aderenti alle pareti e ai pavimenti. 		.	.

4 - Lo stato dei serramenti interni è considerato:		
a) DECOROSO: <ul style="list-style-type: none"> - Quando rivelano un sufficiente livello di manutenzione con coloritura omogenea, e priva di zone opache o scrostature, se non in quantità limitate. - I serramenti devono essere funzionanti e garantire una chiusura uniforme salvo limitati punti. 	•	•
5 - Lo stato dei servizi igienici è considerato:		
a) DECOROSO: <ul style="list-style-type: none"> - Quando rivelano un sufficiente livello di manutenzione, e si presentano senza piastrelle mancanti o con rotture non evidenti, con sanitari integri e senza residui di calcare e zone opache, se non in misura limitata, rubinetteria decorosa e funzionante con cromatura in buono stato. - Le vasche e i piatti doccia si presentano senza residui di calcare o zone opache se non in misura limitata e con le cromature in buono stato. - I box doccia o delle vasche o le tende a protezione delle docce devono essere in stato decoroso, senza residui di calcare se non in misura limitata, o di muffa e non presentare permeabilità verso l'esterno in particolare nei confronti del pavimento. - I mobili non devono presentare rotture o abrasioni di rilievo. - Gli accessori dei bagni devono essere in buono stato. - Gli aspiratori non devono essere rumorosi. 	•	•
6 - Lo stato degli arredi è considerato:		
a) DECOROSO: <ul style="list-style-type: none"> - Quando mobili, arredi e tendaggi sono in discreto stato, di qualità adeguata al livello di classificazione e presentano un discreto livello di manutenzione. I mobili non devono presentare rotture o abrasioni significative. - I materassi e le reti devono presentare un adeguato stato d'uso e conservazione, nonché un livello omogeneo di resistenza su tutta la superficie, non produrre rumori durante l'uso e non presentare danni sui tessuti né residui di sporcizia. 	•	•
7 - Lo stato della biancheria da letto, da bagno e da tavola è considerato:		
a) DECOROSO: <ul style="list-style-type: none"> - Quando si presenta in stato decoroso senza strappi, rattoppi, macchie e senza zone di eccessiva usura. 	•	•
8 - Lo stato dei giardini o delle altre aree esterne ad uso degli ospiti è considerato:		
a) DECOROSO: <ul style="list-style-type: none"> - Quando queste si presentano in sufficiente stato di manutenzione. Le superfici sistemate ad erba si presentano omogenee, salvo limitate zone. - I giardini e la vegetazione si presentano sufficientemente curati. - Le aree presentano una sufficiente dotazione di attrezzature per la fruizione da parte degli ospiti e le attrezzature stesse risultano di adeguata qualità e manutenzione. 	•	•
9 - Lo stato delle piscine e degli impianti sportivi è considerato		

a) **DECOROSO:**

- Quando rivelano un sufficiente livello di manutenzione.
- Le strutture, i relativi locali e gli spazi risultano integri puliti e ordinati, privi di muffe.
- Le attrezzature ad uso degli ospiti risultano di qualità adeguata al livello di classificazione e rivelano un buon livello di manutenzione.

•	•
---	---

Data

Firma del titolare o del gestore

VIDIMAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE

--

Modalità applicative

- Ai fini della verifica delle caratteristiche di qualità degli elementi di cui ai punti da 1 a 7, deve essere garantito, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 2/2008, per ogni elemento il livello decoroso;
- Nel caso in cui nelle strutture siano presenti giardini o aree esterne ad uso degli ospiti, nonché piscine o altri impianti sportivi per entrambi gli elementi deve essere garantito, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 2/2008, il livello decoroso;
- Le strutture esistenti nonché quelle classificate dalla data di entrata in vigore del regolamento n.3/2010 di attuazione della l.r. 2/2008, nonché quelle classificate dalla data di entrata in vigore del regolamento n.3/2010 di attuazione della l.r. 2/2008, qualora non in possesso delle caratteristiche qualitative devono provvedere, pena la revoca della classificazione ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 2/2008, agli adeguamenti nel rispetto delle tempistiche indicate, con riferimento ad ogni elemento, nella tabella sottoriportata, la cui decorrenza è a valere dalla data della deliberazione di Giunta regionale n. del2010 con la quale è stato approvato il presente documento.

1. l'esterno della struttura;	24 mesi
2. le tinteggiature e i rivestimenti dei locali;	18 mesi
3. i pavimenti dei locali e i rivestimenti dei bagni;	18 mesi
4. i serramenti interni;	18 mesi
5. i servizi igienici;	18 mesi
6. gli arredi;	18 mesi
7. la biancheria da letto, da bagno e da tavola;	6 mesi
8. i giardini o le altre aree esterne ad uso degli ospiti;	18 mesi
9. le piscine e gli impianti sportivi.	18 mesi

- Per ottenere la classificazione il titolare di una nuova struttura ricettiva di tipo case per ferie è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 3/2010, a dichiarare il possesso delle caratteristiche di qualità di cui al presente documento utilizzando la specifica modulistica (allegato Mod. Q-CF).
- I titolari delle strutture ricettive di tipo case per ferie esistenti sono tenuti a dichiarare il possesso delle caratteristiche di qualità di cui al presente documento utilizzando la specifica modulistica inviata dalle Province nell'ambito della procedure di cui agli articoli 37 e 38 del regolamento n. 3/2010. La modulistica (allegato Mod. Q-CF)

prevede la possibilità di indicare le caratteristiche di qualità già possedute o in alternativa, quelle non ancora possedute e che - conformemente alle tempistiche previste - i titolari dovranno impegnarsi ad adeguare pena la revoca della classificazione ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 2/2008.

- I titolari delle strutture ricettive di tipo case per ferie sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.